

Codice A2001C

D.D. 10 luglio 2023, n. 185

LR 11/18. Contratto di deposito tra la Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino per l'affidamento dell'opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'Aria (Giunone)" destinato a Palazzo Chiabrese.



ATTO DD 185/A2001C/2023

DEL 10/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO

A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: LR 11/18. Contratto di deposito tra la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino per l'affidamento dell'opera di Francesco De Mura “Allegoria dell’Aria (Giunone)” destinato a Palazzo Chiabrese

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 472 del 22/11/2001 “Acquisto di beni culturali e di strumenti ed attrezzature destinate ad attività culturali. Spesa di Lire 2.591.896.122” e con determinazione dirigenziale n. 531 del 21/12/2001 la Regione Piemonte ha acquistato l’opera di Francesco De Mura “Allegoria dell’aria (Giunone)” 1762-1763 olio su tela cm 219x151 (spesa Lire 165.000.000 – Euro 90.350,00) per destinarla al percorso museale delle Vicende Sabaude, in fase di allestimento presso la Reggia di Venaria;

con successivo contratto rep. n. 15376 stipulato in data 26/05/2010, approvato con determina dirigenziale n. 506 del 26/04/2010, la Direzione Cultura ha affidato per dieci anni al “Consorzio per la valorizzazione culturale 'La Venaria Reale'” opere, di proprietà della Regione Piemonte, tra cui la suddetta opera di Francesco De Mura “Allegoria dell’aria (Giunone)”; contratto poi prorogato nel 2020 con determina n. 98 del 20/05/2020 fino al 12/07/2021.

Considerato che:

la Regione Piemonte intende assicurare la valorizzazione del bene in oggetto, al fine di permetterne la migliore fruizione da parte della collettività, ai sensi dell’art. 44, comma 5 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito D. Lgs. 42/2004);

la legge regionale n. 11 del 01/08/2018 “Disposizioni coordinate in materia di cultura” dispone, all’art. 11, comma 1, che: “la Regione promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti”;

l'attuale Programma triennale della cultura 2022-2024, approvato con Deliberazione n. 227-13907 del 5 luglio 2022 recante “Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)”, al paragrafo 2.5 “Beni culturali di proprietà regionale (art. 4)”, dispone che la Regione Piemonte operi, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, al fine di acquisire opere, fondi, raccolte o collezioni di particolare importanza culturale che abbiano relazione con la storia e la cultura del Piemonte, al fine di evitarne l'esportazione e la dispersione, destinandole alla pubblica fruizione e assicurando adeguate garanzie per la buona conservazione e la fruibilità dei beni, così come previsto dal D. Lgs. 42/2004;

l'opera faceva in origine parte della principale fase di allestimento di palazzo Chiabrese, riprogettato per Benedetto Maurizio di Savoia su progetto di Benedetto Alfieri e, nello specifico, insieme con altre tre tele di Francesco De Mura attualmente disperse, essa era inclusa come sovrapposta nella decorazione della camera di parata della Duchessa di Chiabrese (poi Salone rosso), da cui risulta essere stata rimossa nel 1940, prima che i bombardamenti anglo-americani colpissero l'edificio;

vista la nota prot. n. 7237 del 20 giugno 2023 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha richiesto l'affidamento in deposito gratuito della suddetta opera di Francesco De Mura “Allegoria dell'aria (Giunone)” al fine di esporre l'opera nel percorso di visita delle sale auliche, da dove esso proveniva;

vista la nota prot. n. 8326 del 6 luglio 2023 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

Preso atto del disposto dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 106 del D. Lgs. 42/2004.

Visto lo schema di contratto di deposito, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1), tra la Regione Piemonte e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino per l'affidamento dell'opera di Francesco De Mura “Allegoria dell'Aria (Giunone)” destinato a Palazzo Chiabrese.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti ed indiretti sul bilancio regionale e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed Archivistici Editoria e Istituti Culturali;

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il D. Lgs n. 42 del 14 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 227-13907 del 5 luglio 2022 "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)";
- la determinazione n. 472 del 22/11/2001 "Acquisto di beni culturali e di strumenti ed attrezzature destinate ad attività culturali. Spesa di Lire 2.591.896.122";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli", come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, preso altresì atto del disposto dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 106 del D. Lgs. 42/2004, lo schema di contratto di deposito, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1), tra la Regione Piemonte e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino per l'affidamento dell'opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'Aria (Giunone)" destinato a Palazzo Chiabrese;

- di individuare il responsabile del procedimento nel dirigente del Settore A2001C Promozione dei beni librari ed Archivistici Editoria e Istituti Culturali.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del

Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_Deposito_De_Mura_Allegato_1.odt

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONTRATTO DI DEPOSITO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'AFFIDAMENTO DELL'OPERA DI FRANCESCO DE MURA "ALLEGORIA DELL'ARIA (GIUNONE)" DESTINATO A PALAZZO CHIABLESE, SEDE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 472 del 22/11/2001 "Acquisto di beni culturali e di strumenti ed attrezzature destinate ad attività culturali. Spesa di Lire 2.591.896.122" e con determinazione dirigenziale n. 531 del 21/12/2001 la Regione Piemonte ha acquistato l'opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'aria (Giunone)" 1762-1763 olio su tela cm 219x151 (spesa Lire 165.000.000 – Euro 90.350,00) per destinarla al percorso museale delle Vicende Sabaude, in fase di allestimento presso la Reggia di Venaria;

con successivo contratto rep. n. 15376 stipulato in data 26/05/2010, approvato con determina dirigenziale n. 506 del 26/04/2010, la Direzione Cultura ha affidato per dieci anni al "Consorzio per la valorizzazione culturale 'La Venaria Reale'" opere, di proprietà della Regione Piemonte, tra cui la suddetta opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'aria (Giunone)"; contratto poi prorogato nel 2020 con determina n. 98 del 20/05/2020 fino al 12/07/2021;

la Regione Piemonte intende assicurare la valorizzazione del bene in oggetto, al fine di permetterne la migliore fruizione da parte della collettività, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito D. Lgs. 42/2004);

la legge regionale n. 11 del 01/08/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" dispone, all'art. 11, comma 1, che: "la Regione promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti";

l'attuale Programma triennale della cultura 2022-2024, approvato con Deliberazione n. 227-13907 del 5 luglio 2022 recante "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)", al paragrafo 2.5 "Beni culturali di proprietà regionale (art. 4)", dispone che la Regione Piemonte operi, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, al fine di acquisire opere, fondi, raccolte o collezioni di particolare importanza culturale che abbiano relazione con la storia e la cultura del Piemonte, al fine di evitarne l'esportazione e la dispersione, destinandole alla pubblica fruizione e assicurando adeguate garanzie per la buona conservazione e la fruibilità dei beni, così come previsto dal D. Lgs. 42/2004.

Considerato che:

l'opera faceva in origine parte della principale fase di allestimento di palazzo Chiabrese, riplasmato per Benedetto Maurizio di Savoia su progetto di Benedetto Alfieri e, nello specifico, insieme con altre tre tele di Francesco De Mura attualmente disperse, essa era inclusa come sovrapposta nella decorazione della camera di parata della Duchessa di Chiabrese (poi Salone rosso), da cui risulta essere stata rimossa nel 1940, prima che i bombardamenti anglo-americani colpissero l'edificio;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha avviato dal 2016 una campagna di restauro e di riallestimento museale degli appartamenti aulici di palazzo Chiabrese, valorizzando e ricollocando i pezzi dell'arredo originale della residenza;

la Soprintendenza medesima ha altresì avviato dal 2020 un'operazione di valorizzazione di palazzo Chiabrese, garantendo la pubblica fruizione degli appartamenti aulici che, dal 2022, ha potuto giovare della collaborazione con l'"Associazione Amici di Palazzo Reale", assicurando la regolare apertura del percorso di visita al pubblico per tre giorni alla settimana e curando altre iniziative culturali per divulgare la conoscenza del palazzo, della sua storia e delle altre residenze sabaude.

Con nota prot. n. 7237 del 20 giugno 2023 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha richiesto l'affidamento in deposito gratuito della suddetta opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'aria (Giunone)" al fine di esporre l'opera nel percorso di visita delle sale auliche, da dove essa proveniva;

vista la nota prot. n. 8326 del 6 luglio 2023 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

Alla luce di quanto sopra, preso altresì atto del disposto dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 106 del D. Lgs. 42/2004, la Regione Piemonte intende affidare alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la suddetta opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'aria (Giunone)";

il presente atto definisce le condizioni alle quali la suddetta opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'aria (Giunone)" è resa disponibile per essere inserita nel percorso espositivo del palazzo Chiabrese.

Tutto ciò premesso, preso atto della normativa vigente in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004,

Tra

la **Regione Piemonte** - Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, c.f. 80087670016, con sede in Torino, Via Nizza 330, rappresentata da..., domiciliata ai fini del presente atto presso la sede istituzionale,

e

la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, C.F. 97792120012, con sede in Torino, Piazza San Giovanni, 2, rappresentata da..., domiciliata ai fini del presente atto presso la sede istituzionale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

Art. 1 – Oggetto del deposito

1. La Regione Piemonte (d'ora in poi "Regione") affida in comodato gratuito alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (d'ora in poi "Soprintendenza") l'opera di Francesco De Mura "Allegoria dell'aria (Giunone)" 1762-1763 olio su

tela cm 219x151 (valore acquisto Lire 165.000.000) (d'ora in poi De Mura) affinché sia esposta nel percorso di visita delle sale auliche di palazzo Chiabrese, da cui essa proviene.

Art. 2 - Impegni della Soprintendenza

1. La Soprintendenza si impegna a trasportare, conservare, restaurare, esporre il De Mura, assicurando adeguate condizioni ambientali e la massima sicurezza contro eventuali furti, incendi ed altre situazioni di emergenza, sia durante le fasi di movimentazione sia presso l'eventuale luogo di collocazione temporanea e definitiva, sia nel caso in cui il bene venisse esposto. La Soprintendenza non può concedere a terzi il godimento dei beni, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso, fatti salvi eventuali specifici accordi da stipulare tra le parti.

2. La Soprintendenza segnala tempestivamente alla Regione eventuali danni o problematiche relativi alla conservazione e alla sicurezza del bene. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento e circostanza lo stato dei beni.

3. La Soprintendenza si impegna inoltre a dare esplicito riconoscimento, nei modi e nelle forme da concordare con la Regione, della proprietà del bene oggetto del presente contratto.

4. La Soprintendenza informa la Regione nel caso di richieste, anche da parte di terzi, di pubblicazioni di studi attinenti i documenti affidati. Copie di tali eventuali pubblicazioni devono essere depositate gratuitamente presso la Regione Piemonte.

5. La Soprintendenza si impegna, in caso di richiesta da parte di terzi di uso occasionale o riproduzione per fini di lucro dei beni affidati (fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali e le disposizioni in materia di diritto d'autore), a indirizzare le richieste ai competenti uffici regionali, che consentiranno la riproduzione secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della richiesta. L'eventuale canone o corrispettivo dovuto per l'uso occasionale o riproduzione per fini di lucro dei beni affidati viene introitato dalla Soprintendenza.

6. La Soprintendenza si impegna a gestire eventuali prestiti del bene per mostre ed esposizioni con le modalità riportate nel successivo art. 7, comma 1.

Art. 3 - Impegni della Regione

1. Il bene oggetto del presente contratto resta di proprietà della Regione che, in costanza e alla cessazione del presente contratto, è tenuta a garantire l'osservanza degli obblighi posti a carico degli enti pubblici proprietari di beni culturali dal D. Lgs. 42/2004.

2. La Regione raccoglie le copie, depositate gratuitamente come previsto all'art. 2, comma 4, di eventuali pubblicazioni di studi attinenti i beni affidati.

3. La Regione provvede ad autorizzare le richieste di riproduzione per fini di lucro, come previsto all'art. 2 comma 5.

4. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni e le disposizioni sull'uso occasionale o riproduzione per fini di lucro, la Regione autorizza la Soprintendenza a riprodurre i beni con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento e ad usare gratuitamente tali riproduzioni e il materiale prodotto (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, rilievi e altro) in ragione degli oneri assunti dalla Soprintendenza per le attività di conservazione, di studio e di valorizzazione previste dall'articolo 1 comma 1. La Soprintendenza si impegna a cedere gratuitamente alla Regione copia dei materiali, qualora ne faccia richiesta.

Art. 4 – Sicurezza e spese assicurative

1. Il bene oggetto del presente contratto è conservato nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La Soprintendenza si impegna ad assicurare l'opera affidata, per il valore indicato, con polizza specifica per le opere d'arte.

Art. 5 - Spese

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, tutti gli oneri diretti e indiretti relativi ai beni oggetto dell'atto medesimo sono a carico della Soprintendenza, che si fa carico delle spese necessarie per la custodia, la vigilanza e la manutenzione dei beni.

2. La stipulazione del presente atto non comporta per la Regione assunzione di impegni di spesa.

Art. 6 - Restauro

1. Ogni trattamento tecnico, intervento di manutenzione e/o restauro dei beni e degli eventuali supporti dovrà essere preventivamente concordato con la Regione ed autorizzato come prescritto dal D. Lgs. 42/2004.

2. La Soprintendenza si impegna a trasmettere alla Regione copia di ogni documentazione prodotta.

Art. 7 – Prestiti, trasferimenti e movimentazioni

1. La Soprintendenza comunica per iscritto alla Regione, nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 42/2004, eventuali prestiti del bene per mostre ed esposizioni. Possibili iniziative espositive o di valorizzazione di particolare rilievo sono preventivamente concordate tra le parti.

2. Le operazioni di trasporto, imballaggio, movimentazione, allestimento delle opere affidate dovranno essere condotte da ditte specializzate di primaria importanza e dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione.

Art. 8 - Durata del deposito

1. Il presente deposito ha una durata di anni quindici a decorrere dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, mediante adozione di nuovo atto, restando espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo.

Art. 9 - Modifiche e controversie

1. Eventuali modifiche al presente contratto, concordate fra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.
2. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso può essere esercitato, previo preavviso di almeno sei mesi, da ciascuna parte e comunicato all'altra parte mediante PEC, senza che nulla sia dovuto a titolo di penale o risarcimento danni. Il recesso ha efficacia dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.
2. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di uno dei sottoscrittori, la controparte si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente contratto.
3. Il recesso unilaterale o la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono pertanto sulla parte di contratto già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di risoluzione, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento del recesso o della risoluzione.

Art. 11 - Registrazione

1. Il presente contratto, redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella, allegato B, D.P.R. 642/1972, è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
2. Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del T.U. del DPR 26.04.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

3. Le eventuali spese di bollo e di registrazione inerenti il presente comodato sono a carico della Soprintendenza.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento.

Art. 13 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 (art. 44, comma 5) e del codice civile (artt. 1766 e ss.).

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, lì

<p>Per la Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali</p> <p>..... (f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005)</p>	<p>Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino</p> <p>..... (f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005)</p>
---	---